



\*\*\*

**VERBALE DELLE OPERAZIONI DI VALUTAZIONE DI OFFERTA ANORMALMENTE BASSA NELLA PROCEDURA NEGOZIATA URGENTE, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO, AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 2, LETTERA C) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M. E I., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO PER L'ATS DI BERGAMO, PER IL PERIODO DI 3 MESI.**

Il giorno 16.04.2021, alle ore 11,30, presso l'Area Gestione Approvvigionamenti e Tecnica, nella sede legale dell'Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo, in via Galliccioli n. 4, Bergamo, su richiesta del RUP e insieme allo stesso, Dott.ssa Serena Giupponi si è riunita, in seduta riservata, la Commissione Giudicatrice, nominata con determinazione dirigenziale n. 37 del 24.03.2021, e specificatamente:

- Presidente: dott.ssa Sara Treu, Direttore U.O.C. Negoziazione Acquisto Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie dell'ATS Bergamo;
- Componente: Rag. Maria Rita Lentini, collaboratore professionale amministrativo, P.O. presso l'Area Risorse Umane dell'ATS di Bergamo;
- Componente: Sig.ra Emilia Sciarrone, assistente amministrativo presso l'Area Risorse Umane dell'ATS di Bergamo.

I presenti devono valutare la congruità dell'offerta anormalmente bassa prodotta dalla ditta Temporary S.p.A. nella procedura negoziata urgente per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro per l'ATS di Bergamo per il periodo di 3 mesi.

Il RUP ricorda la graduatoria a seguito dell'apertura delle buste economiche:

	Ditta	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Totale
1	Temporary S.p.A.	70/70	30,00/30	100/100
2	Job Italia S.p.A.	65/70	11,80/30	76,80/100
3	Gesfor s.r.l.	55/70	15,27/30	70,27/100

Il RUP ricorda, inoltre, che, poiché entrambi gli elementi (economico e tecnico) superano i 4/5 dei punti attribuibili (art. 97 del D. Lgs. 50/2016) e si è in presenza di almeno tre offerte valide, il sistema ha segnalato, nella seduta del 29.03.2021, che l'offerta dell'Agenzia Temporary S.p.A. si configura come anomala.

Nel dettaglio, specifica che il margine d'impresa offerto dall'agenzia Temporary è dello 0,629%.

Il RUP informa di aver chiesto alla ditta Temporary, in data 31.03.2021, di fornire entro 15 giorni, le spiegazioni previste in caso di offerta anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.. Tali spiegazioni sono pervenute in data 15.04.2021, protocollo Sintel n. 137085473, da parte della ditta Temporary; pertanto nei tempi previsti.

cur  
R  
S

Fatte le su esposte precisazioni da parte del RUP, viene data lettura delle spiegazioni presentate dall'agenzia Temporary S.p.A., avendo preso visione non solo della documentazione di gara ma anche delle offerte, economica e tecnica, prodotte dalla stessa.

Prima di effettuare le valutazioni, viene data lettura di alcune sentenze recenti, in merito all'anomalia dell'offerta, precedentemente raccolte dal RUP, di cui si è tenuto conto:

- "La verifica della congruità ha lo scopo di appurare l'attendibilità di un'offerta sotto il profilo dell'idoneità della stessa ad assicurare, a dispetto del suo carattere anormalmente basso, prestazioni adeguate alle esigenze sottese alla commessa pubblica;"
- "La verifica della congruità di un'offerta ha natura globale e sintetica (TAR Campania, Napoli, sez. I, 1.09.2020 n. 3708), vertendo sull'attendibilità della stessa nel suo insieme e quindi sulla sua idoneità a fondare sul serio affidamento sulla corretta esecuzione dell'appalto" (TAR Calabria 2017);
- "L'attendibilità di un'offerta va, cioè, valutata nel suo complesso e non con riferimento alle singole voci di prezzo ritenute incongrue, avulse dall'incidenza che potrebbero avere sull'offerta economica nel suo insieme" (Ad.Pl. n. 36/2012, TAR Calabria 2017);
- Per consolidata giurisprudenza, la verifica della congruità di un'offerta potenzialmente anomala ha natura globale e sintetica, vertendo sulla serietà dell'offerta nel suo insieme, senza concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci (TAR Campania, Napoli, sez. I, 1.09.2020 n. 3708), compreso l'utile (CdS n. 1368/2015, TAR Lombardia 2017);
- Non è possibile fissare una quota rigida di utile al di sotto del quale l'offerta debba considerarsi comunque incongrua, dovendosi invece avere riguardo alla serietà della proposta contrattuale, dato che anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio importante (CdS n. 4755/2016, CdS n. 963/2015, TAR Lombardia 2017);
- Al di fuori dei casi in cui il margine positivo risulti pari a € 0,00, non è possibile stabilire una soglia minima al di sotto della quale l'offerta deve essere considerata anomala, poiché anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo, sia per la prosecuzione in sé di dell'attività lavorativa, sia per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum derivanti per l'impresa dall'essere aggiudicataria e aver portato a termine un appalto pubblico (CdS n. 607/2017, n. 242/2016, n. 269/2018, n. 4090/2020 e TAR Lombardia 2017);
- La motivazione dell'anomalia deve essere particolarmente diffusa ed analitica sono nel caso in cui l'amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venir meno l'aggiudicazione; quando invece l'Amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato l'insieme delle giustificazioni non occorre un'articolata motivazione, ripetitiva delle giustificazioni ritenute accettabili (ex multis Consiglio di Stato, Sez. V, 22/02/2011 n. 1090). In sostanza per il giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione espressa per relationem alle giustificazioni addotte dall'impresa.

Precisato che ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i., le spiegazioni possono essere riferite a:

1. l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costituzione ;
2. le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
3. l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente;

e che l'offerta può essere esclusa solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello dei prezzi o costi proposti tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 sopra

elencati o se è accertato che l'offerta è anormalmente bassa secondo quanto indicato nel comma 5 del medesimo articolo.

Tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale formatosi e del fatto che l'Agenzia Temporary S.p.A. ha fatto pervenire le giustificazioni sulla propria offerta, il RUP e la commissione tecnica ritengono sufficienti le giustificazioni fornite.


In conclusione, dall'esame delle spiegazioni pervenute sono risultati positivamente soddisfatti i criteri di verifica dell'offerta anormalmente bassa di cui all'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.; pertanto, l'offerta presentata dall'agenzia Temporary è ritenuta globalmente seria, congrua ed attendibile.

La seduta termina alle ore 12,30

\*\*\*


Bergamo, 16.04.2021

Il RUP: Dott.ssa Serena Giupponi




La Commissione Tecnica:

Il Presidente: Dott.ssa Sara Treu



I componenti: Rag. Maria Rita Lentini



Sig.ra Emilia Sciarrone



